

COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

Attività di estetista
Regolamento

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 07.09.2005

I N D I C E

Articolo	1 - Disposizioni generali	pagina	3
Articolo	2 - Definizioni	pagina	3
Articolo	3 - Svolgimento dell'attività	pagina	3
Articolo	4 - Criteri di distribuzione degli esercizi . .	pagina	4
Articolo	5 - Deroghe alle distanze tra esercizi	pagina	5
Articolo	6 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione . .	pagina	5
Articolo	7 - Istruttoria	pagina	6
Articolo	8 - Rilascio dell'autorizzazione	pagina	6
Articolo	9 - Requisiti igienico sanitari	pagina	6
Articolo	10 - Attività svolta a domicilio	pagina	8
Articolo	11 - Attivazione e sospensione dell'attività . .	pagina	8
Articolo	12 - Trasferimento di sede	pagina	9
Articolo	13 - Subingresso	pagina	9
Articolo	14 - Modifiche dei locali	pagina	10
Articolo	15 - Commissione Consultiva Comunale	pagina	10
Articolo	16 - Orari e giorni di apertura	pagina	10
Articolo	17 - Tariffe	pagina	11
Articolo	18 - Accertamento delle violazioni	pagina	11
Articolo	19 - Sanzioni	pagina	12
Articolo	20 - Sospensione, decadenza e revoca	pagina	12
Articolo	21 - Disposizioni finale e transitorie	pagina	12
Articolo	22 - Entrata in vigore	pagina	12



Articolo 1

Disposizioni generali

1. Le norme di cui alla presente regolamentazione definiscono l'esercizio dell'attività di estetista, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 a titolo "Disciplina dell'attività di estetista" e della Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 3 con oggetto " Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato",
2. La trattazione delle pratiche è affidata al Corpo di Polizia Municipale che vi provvede per tramite del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa;

Articolo 2

Definizioni

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti,
2. Sono ricomprese nelle attività di estetista le attività di solarium, istituti di bellezza, sauna o bagno turco,
3. Tale attività possono essere svolte sia ricorrendo a tecniche manuali che con l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1. Possono altresì essere applicati prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713,
4. E' esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica;

Articolo 3

Svolgimento dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale,
2. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dall'imprenditore stesso e specificata nell'atto autorizzatorio a condizione che il locale risulti in possesso dei requisiti igienico-sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività,
3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante,



4. Le disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano anche alle attività di cui all'articolo 2 che si svolgono presso alberghi, palestre, circoli privati, centri di abbronzatura e dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con attività promozionali,
5. Qualora l'attività sia svolta temporaneamente in connessione con attività promozionali, l'autorizzazione verrà concessa in deroga al requisito di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

Articolo 4

Criteria di distribuzione degli esercizi

1. In ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 26 della Legge Regionale n. 3/2003, gli esercizi di estetista dovranno essere adeguatamente distribuiti sul territorio,
2. Ai fini di cui sopra, l'ambito comunale sarà suddiviso in due zone rispettivamente denominate:
 - a. "ZONA 1 - Centro" comprendente l'area circoscritta da
 - Piazza Corradini,
 - l'ex linea ferroviaria fino all'incrocio con via Piave,
 - Via Piave in direzione mare,
 - via alla Costa
 - Piazzale San Lorenzo
 - l'arenile demaniale fino a Piazza Corradini
 - b. "ZONA 2 - Frazioni", la zona che confina esternamente con la "ZONA 1 - Centro" fino al confine con i comuni limitrofi
3. All'interno della "ZONA 1 - Centro", la distanza minima ammissibile per l'apertura di esercizi di estetista è stabilita in metri 100 mentre nella "ZONA 2 - Frazioni" la distanza tra esercizi non potrà essere inferiore a metri 150,
4. Sono consentiti abbattimenti alle suindicate distanze in ragione delle specifiche condizioni della zona di riferimento, così come indicato al successivo articolo 5,
5. La rilevazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi è effettuata sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli stessi. Qualora la loro ubicazione risulti essere all'interno di fabbricati, in cortili o altre aree la misurazione sarà effettuata sino alla soglia di accesso al locale o all'area;



Articolo 5

Deroghe alle distanze fra esercizi

1. In coerenza con gli obiettivi di miglioramento del centro urbano, ed al fine di favorire il rafforzamento delle attività produttive ivi presenti, le distanze minime tra esercizi di estetista che si vogliono insediare all'interno del territorio ricompreso nella perimetrazione del Centro Integrato di Via, così come stabilita con deliberazione di G.C. n. 88 del 12/07/2002, saranno abbattute nella misura del 50% rispetto alle indicazioni di cui al precedente articolo 4 comma 3;

Articolo 6

Domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista, deve essere prodotta, in carta legale, al Comune sede dell'attività e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente,
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafico-fiscali,
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività,
 - d) generalità complete, per le imprese societarie non artigiane, delle persone cui è affidata la direzione dell'azienda,
 - e) autodichiarazione relative al rispetto della normativa urbanistico-edilizia;
2. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a) planimetria dei locali in scala 1:100 dove si intende esercitare l'attività, con suddivisione interna degli spazi,
 - b) relazione tecnica indicante il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali, l'elenco dei macchinari, le procedure di sterilizzazione e disinfezione delle attrezzature,
 - c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana od autodichiarazione sostitutiva,
 - d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
3. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge n. 443/85 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta;



Articolo 7
Istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro 10 giorni dalla data di acquisizione agli atti dell'istanza,
2. In ossequio al disposto di cui al Capo III della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa anche a quei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato,
3. Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro il termine di giorni 10 indicando le cause di irregolarità o incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine per il formarsi del silenzio assenso riprenderà a decorrere dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda,
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il responsabile del procedimento non comunichi all'interessato il diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa;

ARTICOLO 8
Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
 - a) all'acquisizione del nulla-osta del Servizio Igiene Pubblica della competente ASL attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti che saranno posti in essere,
 - b) Al rispetto dei criteri di distribuzione degli esercizi di cui al precedente articolo 4;
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, lettera "b" la competente struttura comunale provvede d'ufficio all'inoltro alla A.S.L. di copia dell'istanza di autorizzazione corredata degli elaborati di cui all'articolo 5, comma 2;

Articolo 9
Requisiti igienico sanitari

1. I locali dove si intende esercitare l'attività di estetista devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti comunali in materia di edilizia ed igiene ed a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori,

2. I locali in cui si esercita l'attività di estetista devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere le pareti rivestite con materiali lavabili sino ad una altezza di m. 1,80 al fine di garantire una pulizia accurata e periodiche disinfezioni,
 - l'arredamento dovrà essere in materiale lavabile al fine di consentirne una facile ed accurata pulizia e disinfezione,
 - le poltroncine ed i lettini dovranno essere coperti da carta rinnovabile dopo ogni prestazione,
 - i locali devono essere ben areati a mezzo di porte o finestre in diretta comunicazione con l'esterno, ovvero con vasistas o altri dispositivi di ventilazione,
 - essere forniti di acqua corrente calda e fredda mediante allacciamento al pubblico acquedotto,
 - essere altresì dotati di servizi igienici, preferibilmente separati per il personale e per gli utenti,
3. Nell'esercizio dell'attività dovranno inoltre essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
- a) gli strumenti devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia e la loro sterilizzazione va effettuata dopo ogni servizio,
 - b) la disinfezione deve riguardare gli utensili e gli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente,;
 - c) la biancheria usata dovrà essere riposta in appositi recipienti chiusi,
 - d) ogni esercizio deve essere provvisto di una cassetta di medicazione per piccole ferite, messa a disposizione della clientela e del personale. I medicinali disinfettanti ed altro materiale di pronto soccorso, devono essere riposti in apposito contenitore, collocato in luogo facilmente accessibile,
 - e) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili, non possono essere servite,
 - f) è fatto divieto utilizzare i locali per uso diverso da quello autorizzato;

L'osservanza delle prescrizioni di cui sopra non esime il titolare della autorizzazione dall'adottare, comunque, tutte le ulteriori misure idonee ed evitare danni a terzi;

4. Nei locali dove si svolge l'attività deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti;

Articolo 10

Attività svolta a domicilio

1. L'attività di estetista potrà essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - i locali adibiti a sede dell'attività dovranno essere separati dalla restante parte dell'alloggio per mezzo di una porta che dovrà restare chiusa durante l'esercizio dell'attività,
 - dovrà essere sempre prevista idonea sala di aspetto separata dalla restante parte dell'alloggio,
 - l'accesso dall'esterno al locale di lavorazione ed alla sala di aspetto dovrà avvenire direttamente cioè senza l'attraversamento di vani dell'abitazione;
2. Il rilascio dell'autorizzazione, oltre a essere sottoposto all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, è sottoposto al preventivo consenso, fornito in forma scritta da parte del titolare dell'attività, a che vengano effettuati i controlli da parte degli organismi competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione,
3. E' fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni igienico sanitarie per l'esercizio dell'attività;

Articolo 11

Attivazione e sospensione dell'attività

1. E' fatto obbligo attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza,
2. Nel caso di subentro, il nuovo titolare dovrà attivare l'esercizio entro lo stesso arco temporale di mesi sei decorrenti dalla data di consegna al protocollo generale dell'istanza di voltura, pena decadenza,
3. L'attività non può essere sospesa per un periodo superiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare,
4. Potrà essere concessa autorizzazione alla protrazione sia della sospensione che dell'attivazione dell'esercizio sino ad un massimo di diciotto mesi, con l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi
 - per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività
 - per lavori di ristrutturazione dei locali;


Articolo 12

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede di un esercizio di estetista è sottoposto alle medesime condizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 7 relativi al rilascio di nuova autorizzazione,
2. Il trasferimento di sede di un esercizio è sottoposto al rispetto dei criteri di distribuzione degli esercizi di cui al precedente articolo 4,
3. In deroga a quanto stabilito al comma precedente i criteri di distribuzione degli esercizi non si applicano nel caso in cui :
 - l'esercizio oggetto di trasferimento risulti in attività da non meno di due anni,
 - il trasferimento si renda necessario in seguito a indisponibilità del locale già adibito a sede dell'attività per causa di forza maggiore quale sfratto esecutivo o calamità;

Articolo 13

Subingresso

- 
1. L'istanza concernente il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione in capo a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento,
 2. Il subentrante, nelle more della volturazione del titolo autorizzativi, può continuare l'esercizio dell'attività,
 3. L'istanza dovrà essere corredata della sotto elencata documentazione:
 - a) copia dell'atto di cessione, di affitto o di conferimento, debitamente registrato;
 - b) dichiarazione di responsabilità - articolo 4 Legge 15/1968 - da cui risulti che non sono state apportate modifiche ai locali, alle attrezzature e alle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché ai procedimenti tecnici usati per detta attività;
 4. In caso di morte del titolare, gli eredi possono, in deroga a quanto disposto dai commi precedenti, ottenere l'intestazione dell'autorizzazione, per un periodo di cinque anni, ai sensi del 3° comma dell'articolo 5 della Legge 8/8/1985, n. 443, ove comprovino che l'attività venga esercitata da persone aventi la qualificazione professionale necessaria. Scaduto il quinquennio, senza che gli eredi comprovino il possesso della qualificazione professionale in capo agli stessi, l'autorizzazione decade di diritto;

Articolo 14

Modifiche dei locali

1. Le modifiche ai locali sede di attività di estetista a seguito di ampliamenti e/o ristrutturazione devono essere precedute da specifica comunicazione da inoltrare all'Ufficio Commercio. L'esercizio dell'attività è subordinato all'acquisizione di un nuovo nulla-osta igienico - sanitario,
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere allegata:
 - a) planimetria dei locali in scala 1:100 dove si intende esercitare l'attività, con suddivisione interna degli spazi,
 - b) relazione tecnica indicante il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali, l'elenco dei macchinari, le procedure di sterilizzazione e disinfezione delle attrezzature.
3. La comunicazione di cui al comma 1 non dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al comma precedente, qualora la medesima documentazione risulti già in possesso di questa Amministrazione.

Articolo 15

Commissione Consultiva Comunale

1. Per effetto dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione Comunale di cui all'articolo 28 della Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 3, è individuata come "non indispensabile" per cui non si provvede alla sua costituzione,
2. Per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Commissione di cui al comma precedente, la partecipazione procedimentale è assicurata ai sensi del Capo III della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
3. Le funzioni della Commissione Comunale, saranno svolte dal settore comunale competente ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 16

Orari e giorni di apertura

1. Gli esercizi di estetica dovranno rispettare gli orari ed i giorni di apertura al pubblico nei limiti determinati con ordinanza sindacale, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. L'attività di estetica non potrà in nessun caso essere avviata prima delle ore 07,00 e dovrà obbligatoriamente concludersi entro le ore 22;

3. Il giorno di chiusura settimanale dell'attività è stabilito, di norma, nella giornata di domenica. In ossequio al disposto di cui al comma 7 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000, viene fatta salva la possibilità di concedere autorizzazioni in deroga, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative,
4. Nel rispetto dei limiti dettagliati nell'ordinanza sindacale di cui al comma 1, l'esercente potrà liberamente scegliere l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio avendo riguardo di non superare il limite delle 11 ore giornaliere e 65 ore settimanali di attività;
5. Gli orari prescelti saranno comunicati al competente ufficio comunale, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'orario prescelto, tramite il servizio postale o con consegna a mano,

Articolo 17

Tariffe

1. Le tariffe, per singole prestazioni, dovranno essere esposte al pubblico in modo chiaro e ben visibile,

Articolo 18

Accertamento delle violazioni

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme del presente Regolamento punite con sanzioni amministrative, valgono le norme tutte espresse dalla legge n. 689/1981;
2. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, saranno punite con le sanzioni espressamente indicate al successivo articolo 63;
4. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica degli estremi di violazione;
5. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 689/81, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente regolamento che prevedano sanzioni amministrative o commette più violazioni alla stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, intesa come sanzione di maggiore importo, aumentata fino al triplo della sanzione edittale;



6. Ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge n. 689/1981, si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole ovvero quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. La reiterazione determina gli effetti espressamente previsti per ogni singolo articolo. La reiterazione non opera in caso di pagamento in misura ridotta;
7. Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

Articolo 19

Sanzioni

1. Chi esercita l'attività di estetista in carenza della prescritta autorizzazione amministrativa è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 a Euro 1.032,91;
2. Chi esercita l'attività di estetista in carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 3 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,91 a Euro 2.582,28;
3. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 9 - "attività svolta a domicilio", all'articolo 15 - "orari e giorni di apertura" ed al comma 5 dell'articolo 8 - "requisiti igienico sanitari", sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 250,00;
4. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;
5. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1, 2, 3 e 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 775,00;
6. Ai sensi della Legge Regionale 2 dicembre 1982, n. 45, le funzioni relative all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dal Comune nel quale viene commessa la violazione, al quale vengono devoluti i relativi proventi;

Articolo 20

Sospensione, decadenza e revoca

1. Il responsabile del Settore Corpo di Polizia Municipale emetterà provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di estetica, nei casi previsti dall'articolo 32 della Legge Regionale 3/2003,

Articolo 21

Disposizioni finali e transitorie

1. Le imprese già esistenti sul territorio comunale quali: alberghi, palestre, clubs, circoli privati, centri di abbronzatura e Centri di dimagrimento in cui vengono effettuate prestazioni e trattamenti di cui all'articolo 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, devono chiedere il rilascio della prescritta autorizzazione entro e non oltre giorni 60 dalla data di esecutività del presente Regolamento,
2. L'istanza, in competente carta legale deve avere lo stesso contenuto di quella per il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e non è assoggettata al rispetto delle distanze tra esercizi.
4. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entreranno in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

